

iuc

imposta unica comunale 2014

Contatti

Comune di Cagliari
Servizio Tributi

Front Office
Via Sauro, 23

Giorni e orari di apertura al Pubblico

Lun | Merc | Ven ore 09.00 – 12.00
Mart | Giov ore 15.30 – 17.30
(esclusi i mesi di luglio e agosto)

Email

imu/tasi: tributi.imutasi@comune.cagliari.it
tari: tributi.tassarifiuti@comune.cagliari.it

Call Center

imu/tasi: 070 677 6328 e 070 677 6370
tari: 070 677 6363

Giorni e orari di attività Call Center

Lun | Mart | Merc | Giov | Ven ore 09.00 – 12.00
Mart | Giov ore 15.30 – 17.30
(esclusi i mesi di luglio e agosto)

www.comune.cagliari.it
(sezione tributi e canoni)



Comune di Cagliari

iuc

imposta unica comunale 2014

Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore l'imposta unica comunale (iuc), che si compone dell'Imposta municipale propria (imu), del tributo sui servizi indivisibili (tasi) e della tassa sui rifiuti (tari). La tasi rappresenta la novità del 2014 ed è stata istituita per coprire i costi dei servizi indivisibili sostenuti dal Comune (viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico etc). La base imponibile della tasi è la stessa dell'imu ed è a carico sia del proprietario che dell'eventuale utilizzatore diverso dal proprietario. In tal caso la percentuale a carico del proprietario è dell'85% e quella a carico dell'utilizzatore del 15%. Il pagamento della tasi dovrà essere effettuato in autoliquidazione, contestualmente all'imu, in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre. A breve sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune un supporto informatico che consente di calcolare agevolmente l'imposta dovuta e stampare l'F24. Così come nel 2013 non sarà dovuta l'imu per le abitazioni principali non di lusso. Rimarranno invariate, rispetto al 2013, le aliquote imu per gli altri immobili. La tari, tassa sui rifiuti, sostituendo nominalmente la tares, non rappresenta una novità per i contribuenti. Quest'ultima dovrà essere versata in 4 rate il 16 giugno, il 16 settembre, il 16 dicembre e il 16 marzo del prossimo anno. I contribuenti riceveranno gli avvisi di pagamento con allegati i modelli F24 precompilati. Le tariffe tari e le aliquote imu e tasi per l'anno 2014 possono essere consultate sul sito del Comune di Cagliari.



Comune di Cagliari

iuc

imposta unica comunale 2014

Dal 1 gennaio 2014 il Governo ha introdotto l'imposta unica comunale (**iuc**), che si articola nelle seguenti componenti:

imposta municipale propria (**imu**)
tributo sui servizi indivisibili (**tasi**)
tassa sui rifiuti (**tari**)



La disciplina della iuc è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità per l'anno 2014, art. 1, commi 639 e seguenti, integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (iuc) e la determinazione delle tariffe e delle aliquote riferite a ciascuna componente, approvate dal Comune di Cagliari con le deliberazioni del Consiglio comunale nn°23, 24 e 25 del 17/04/2014.



Comune di Cagliari

imu

imposta municipale propria

Cos'è?

L'Imposta municipale propria (imu) è la componente della iuc di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali.

Da chi è dovuta e per quali immobili?

L'imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria. L'imposta ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Scadenze e modalità di versamento

Date per il pagamento: **16 giugno** e **16 dicembre** di ciascun anno o pagamento in unica soluzione entro il **16 giugno**. Il versamento deve avvenire mediante **F24** o mediante apposito bollettino di conto corrente postale.

Come calcolare l'imposta

Per i fabbricati dotati di rendita catastale: Rendita catastale (al 1° gennaio dell'anno d'imposizione) x 1,05 (rivalutazione della rendita) x moltiplicatore x aliquota diviso mille.

Per le aree edificabili e tutte le altre tipologie di immobili consultare il sito o l'ufficio.

Aliquote e detrazione

Abitazioni principali (solo categorie catastali A/1; A/8 e A/9): **4 ‰** con 200 € di detrazione.

Abitazioni (cat. catast. da A/1 ad A/9) e relative pertinenze concesse: in comodato a genitori/figli; in locazione a canone concordato per abitazione principale o per studenti: **7,6 ‰**; in comodato a fratelli/sorelle, nonni/nipoti, in locazione a canone libero per abitazione principale: **8,6 ‰**

Altri immobili (escluse le abitazioni e le pertinenze): **9,6 ‰**

Abitazioni (cat. catast. da A/1 ad A/9) e relative pertinenze non concesse in comodato e non locate: **10,6 ‰**

tasi

tributo sui servizi indivisibili

Cos'è?

Il tributo per i servizi indivisibili (tasi) è la componente della iuc che concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Da chi è dovuta e per quali immobili?

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai fini dell'imu a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Nei casi in cui il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non coincida con l'occupante, quest'ultimo versa la tasi nella misura del **15%** dell'ammontare complessivo, il primo corrisponde la restante parte (**85%**).

Scadenze e modalità di versamento

Date per il pagamento: **16 giugno** e **16 dicembre** di ciascun anno o pagamento in unica soluzione entro il **16 giugno**. Il versamento deve avvenire mediante **F24** o mediante apposito bollettino di conto corrente postale.

Come calcolare l'imposta

Per i fabbricati dotati di rendita catastale: rendita catastale (al 1° gennaio dell'anno d'imposizione) x 1,05 (rivalutazione della rendita) x moltiplicatore x aliquota diviso mille meno detrazione. Per le aree edificabili e tutte le altre tipologie di immobili consultare il sito o l'ufficio.

Aliquote e detrazione

Abitazioni principali (cat. catast. A/1; A/8 e A/9): **2,8 ‰**

Abitazioni principali (cat. catast. da A/2 ad A/7): rendita non rivalutata*fino a 1.250,00 €: **2,8 ‰**; rendita non rivalutata* oltre 1.250,00€: **3,3 ‰**. Detrazioni abitazioni principali (cat. catast. da A/1 ad A/9): rendita non rivalutata*fino a € 300,00: **100€+40€** a figlio fino a 26 anni (max 420 €); rendita non rivalutata*da € 301,00 a € 850,00: **93€+40€** a figlio fino a 26 anni (max 413 €); rendita non rivalutata*da € 851,00 a € 1.250,00: **93€+25€** a figlio fino a 26 anni (max 293 €); rendita non rivalutata*oltre 1.250,00: **nessuna detrazione**.

Abitazioni (cat. catast. da A/1 ad A/9) e relative pertinenze concesse: in comodato a genitori/figli, in locazione a canone concordato per abitazione principale o per studenti: **non dovuta**; in comodato a fratelli/sorelle, nonni/nipoti; in locazione a canone libero per abitazione principale: **1 ‰**

Altri immobili (escluse le abitazioni e le pertinenze): **1,5 ‰**

Abitazioni (cat. catast. da A/1 ad A/9) e relative pertinenze non concesse in comodato e non locate: **0,80 ‰**

*Comprese le pertinenze (massimo 3, una per categoria).

tari

tassa sui rifiuti

Cos'è?

La tari è la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sostituisce nominalmente la tares.

Da chi è dovuta e per quali immobili?

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Sone escluse dalla tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Scadenze e modalità di versamento

I contribuenti riceveranno gli avvisi di pagamento con allegati i modelli **F24** precompilati relativi alla rata unica (con scadenza **16 giugno**) e alle 4 rate (con scadenza il **16 giugno**, il **16 settembre**, il **16 dicembre** e il **16 marzo** dell'anno successivo).

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva e documentata difficoltà del contribuente può essere concessa su richiesta, con atto del funzionario responsabile del Servizio, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi bonari fino ad un massimo di ulteriori 8 rate mensili.